Iniziativa parlamentare Robbiani Legge federale sull'adeguamento di disposizioni in materia d'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza

Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

del 28 novembre 2006

Onorevoli colleghi,

nel presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il progetto di legge allegato.

28 novembre 2006

In nome della Commissione:

Il presidente, Caspar Baader

2007-0046

Compendio

Nell'iniziativa parlamentare (04.440) che ha depositato il 18 giugno 2004, il consigliere nazionale Meinrado Robbiani chiede di modificare la competenza di assoggettare a imposta le prestazioni di previdenza spettanti alle persone domiciliate all'estero. Attualmente la competenza di prelevare e di rimborsare tale imposta alla fonte spetta al Cantone in cui ha sede l'istituzione di previdenza (art. 107 cpv. 2 LIFD e 38 cpv. 2 LAID). Tale regolamentazione ha l'effetto di attribuire i proventi dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza (2° pilastro e pilastro 3a) principalmente ai Cantoni in cui si trovano grandi fondazioni di previdenza.

Il progetto prevede che i beneficiari delle prestazioni di previdenza domiciliati all'estero siano assoggettati alle imposte nel Cantone in cui hanno pagato l'imposta sull'ultimo reddito risultante dalla loro attività lucrativa. Tale Cantone (detto in seguito Cantone di competenza) riceverà l'imposta alla fonte, trattenuta dall'istituto di previdenza, calcolata secondo la tariffa ivi applicabile. Esso è competente anche per il disbrigo delle domande di rimborso dei beneficiari delle prestazioni di previdenza.

Rapporto

1 Contesto

Il 18 giugno 2004 il consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha depositato un'iniziativa parlamentare volta alla modifica della legislazione fiscale (LIFD e LAID) in modo che le persone residenti all'estero, ma attive professionalmente nel nostro Paese, siano assoggettate alle imposte nel Cantone dove lavorano al momento del ritiro dell'avere di previdenza.

Il 10 maggio 2005, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha proceduto all'esame preliminare di detta iniziativa. Essa ha deciso all'unanimità (19 voti) di dare seguito all'iniziativa parlamentare.

Il 16 agosto 2005, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha proceduto a sua volta all'esame preliminare dell'iniziativa. Essa ha deciso, con 10 voti contro 0 e 1 astensione, di seguire la CET-N e di dare seguito all'iniziativa parlamentare.

Il 24 ottobre 2005, la CET-N ha conferito mandato all'Amministrazione di elaborare un avamprogetto volto a concretizzare la modifica legislativa auspicata dall'iniziativa parlamentare.

Il 28 novembre 2006, la Commissione ha adottato con 17 voti contro 2 e 3 astensioni il presente progetto di legge. La ferma volontà di entrambe le Commissioni di sostenere questa modifica legislativa ha spinto la CET-N a non sottoporre la presente revisione alla procedura di consultazione.

2 Legislazione

Le base legali che disciplinano l'imposizione dei beneficiari di prestazioni di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico (2° pilastro e pilastro 3a) domiciliati all'estero si trovano negli articoli seguenti:

- articoli 95, 96 e 107 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD);
- articoli 10 e 11 dell'ordinanza del 19 ottobre 1993 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo);
- articoli 35 capoverso 1 lettere f e g, 37 e 38 capoversi 1–3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

L'articolo 107 capoverso 2 LIFD dispone che l'imposta è riscossa dal Cantone in cui l'istituto di previdenza ha la sua sede o la sua amministrazione effettiva al momento della scadenza della prestazione. Se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone o da uno stabilimento d'impresa di una società che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera, l'imposta alla fonte è riscossa dal Cantone in cui si trova lo stabilimento d'impresa. Questa legislazione concerne in maggioranza gli ex frontalieri. Si può tuttavia applicare anche a

cittadini svizzeri e stranieri che erano domiciliati o in soggiorno in Svizzera ai sensi del diritto fiscale mentre esercitavano la loro attività lucrativa e che abitano all'estero al momento in cui ricevono le prestazioni di previdenza.

2.1 Prestazioni di previdenza di diritto privato

2.1.1 Rendite senza CDI

Se non vi è una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario delle prestazioni, la Svizzera è in linea di massima autorizzata a far valere il proprio credito fiscale (a prescindere dall'eventuale effettiva doppia imposizione) e dunque a riscuotere l'imposta alla fonte.

2.1.2 Rendite con CDI

Se il beneficiario delle prestazioni di previdenza vive in un Paese che ha concluso una CDI con la Svizzera, occorre procedere secondo le norme d'attribuzione della CDI. Per questo l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica un riassunto che indica le norme d'attribuzione per Paese e per forma di previdenza (2° pilastro e pilastro 3a; cfr. l'allegato 1 «Circolare sull'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza versate da istituti di diritto privato e di prestazioni provenienti da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata»). Questa tabella mostra che, in virtù delle CDI applicabili, la Svizzera di regola non preleva imposta alla fonte sulle rendite di diritto privato.

2.1.3 Prestazioni in capitale

L'imposta alla fonte è trattenuta sulle prestazioni in capitale versate a beneficiari domiciliati all'estero. Contrariamente alle rendite, l'imposta alla fonte deve sempre essere trattenuta sulle prestazioni in capitale, anche se esiste una CDI (art. 11 cpv. 1 OIFo).

2.1.3.1 Prestazioni in capitale senza CDI

In assenza di CDI tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario delle prestazioni, la Svizzera è abilitata a far valere il suo credito fiscale (a prescindere da un'eventuale doppia imposizione effettiva).

2.1.3.2 Prestazioni in capitale con CDI

Se il beneficiario della previdenza vive in un Paese che ha concluso una CDI con la Svizzera occorre procedere secondo le norme d'attribuzione della CDI. Per questo l'AFC pubblica un riassunto che indica le norme d'attribuzione per Paese e per forma di previdenza (2° pilastro e pilastro 3a; cfr. allegato 1). In linea di massima il diritto di assoggettare a imposta appartiene allo Stato di domicilio (eccezione: Canada).

Per evitare una doppia imposizione si deve rimborsare l'imposta alla fonte al beneficiario delle prestazioni di previdenza (art. 11 cpv. 2 OIFo). Quest'ultimo deve chiedere il rimborso entro tre anni dalla scadenza della prestazione. Inoltre l'autorità fiscale competente dello Stato avente diritto deve attestare che ha avuto conoscenza di tale prestazione. Questa regolamentazione è valida per tutti gli Stati dell'Europa occidentale, poiché la Svizzera ha concluso CDI con tutti questi Stati.

2.2 Prestazioni di previdenza di diritto pubblico

2.2.1 Rendite senza CDI

Se non vi è una CDI tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario delle prestazioni, la Svizzera è abilitata far valere il suo credito fiscale e a riscuotere l'imposta alla fonte.

2.2.2 Rendite con CDI

Se il beneficiario delle prestazioni di previdenza vive in un Paese che ha concluso una CDI con la Svizzera, occorre procedere secondo le norme d'attribuzione della CDI. Per questo l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica un riassunto che indica le norme d'attribuzione per Paese e per forma di previdenza (2° pilastro e pilastro 3a; cfr. l'allegato 2 «Circolare sull'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza versate da istituti di diritto pubblico»).

Rispetto alle rendite di diritto privato, la determinazione dello Stato competente per assoggettare a imposta le prestazioni è nettamente più complessa, poiché si deve tenere conto della cittadinanza del beneficiario delle prestazioni: se si tratta di cittadini svizzeri, la Svizzera trattiene sempre l'imposta alla fonte, a meno che la persona interessata sia domiciliata in Australia. Per le altre cittadinanze, le CDI prevedono varie soluzioni.

2.2.3 Prestazioni in capitale

L'imposta alla fonte è trattenuta sulle prestazioni in capitale fondate su un'attività dipendente di diritto pubblico versate a beneficiari domiciliati all'estero (art. 11 cpv. 1 OIFo), anche se esiste una CDI.

2.2.3.1 Prestazioni in capitale senza CDI

Se non vi è una CDI tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario delle prestazioni, la Svizzera è abilitata far valere il suo credito fiscale e a riscuotere l'imposta alla fonte.

2.2.3.2 Prestazioni in capitale con CDI

Se il beneficiario delle prestazioni di previdenza vive in un Paese che ha concluso una CDI con la Svizzera, occorre procedere secondo le norme d'attribuzione della CDI (cfr. allegato 2).

Rispetto alle rendite di diritto privato, la determinazione dello Stato competente per assoggettare a imposta le prestazioni è nettamente più complessa, poiché si deve tenere conto della cittadinanza del beneficiario delle prestazioni.

2.3 Proventi dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza

La legge attribuisce i proventi dell'imposta alla fonte trattenuta sulle prestazioni di previdenza versate a beneficiari domiciliati all'estero al Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza (art. 107 cpv. 2 LIFD). In base alle statistiche di cui dispone, l'AFC può affermare unicamente che la maggior parte delle imposte alla fonte percepite secondo gli articoli 95 e 96 LIFD proviene dalle rendite e dalle prestazioni in capitale di diritto privato (90–95 %). Queste ultime rappresentano dal canto loro la quota più grande (cfr. allegati 3a e 3b «Proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza e i redditi sostitutivi per il 2003 e per il 2004»).

3 Nuova regolamentazione della competenza di assoggettare a imposizione

Nell'iniziativa parlamentare (04.440) che ha depositato il 18 giugno 2004, il consigliere nazionale Meinrado Robbiani chiede una modifica della competenza di assoggettare a imposizione le prestazioni di previdenza versate alle persone domiciliate all'estero. L'imposizione da parte del Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza fa in modo che i proventi dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza pervengano prevalentemente ai Cantoni che ospitano grandi fondazioni collettive. Tali Cantoni sono pure responsabili per rispondere alle richieste di rimborso dei beneficiari di prestazioni di previdenza interessati. Tuttavia, visto che non tutti gli aventi diritto chiedono il rimborso, i Cantoni in cui hanno sede le istituzioni di previdenza tengono i proventi dell'imposta alla fonte prelevata presso beneficiari che in precedenza non sono mai stati loro contribuenti. Il Cantone che ha dovuto concedere le deduzioni per il secondo e per il terzo pilastro al beneficiario della previdenza mentre esercitava la sua attività lucrativa non riceve nulla dell'imposta alla fonte prelevata sulla prestazioni di previdenza; questa situazione può senz'altro essere ritenuta sconvolgente.

Per questo il beneficiario delle prestazioni di previdenza domiciliato all'estero deve essere assoggettato all'imposta preventiva nel Cantone in cui ha conseguito il suo ultimo reddito imponibile. Per le persone che erano domiciliate in Svizzera, si tratta del Cantone di domicilio. Per i frontalieri si tratta in linea di massima del Cantone dell'ultimo luogo di lavoro.

L'istituto di previdenza (debitore della prestazione imponibile) è responsabile della riscossione dell'imposta alla fonte e riceve per questo una provvigione (art. 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 LIFD in combinato disposto con gli art. 13 OIFo e 37 cpv. 3

LAID). L'imposta alla fonte è pertanto sempre percepita dall'istituto di previdenza che deve versare l'imposta al Cantone che vi ha diritto.

Per calcolare l'importo della deduzione non è più l'aliquota del Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza ad essere determinante, ma quello del Cantone avente diritto all'imposta (art. 38 cpv. 5 LAID). Quest'ultimo deve inoltre rimborsare l'imposta nei casi in cui la competenza di assoggettare a imposizione non appartenga alla Svizzera secondo le CDI e se il contribuente ha depositato una domanda in tal senso.

È stata esaminata anche la variante dell'imposizione nell'ultimo luogo di lavoro secondo il testo dell'iniziativa. Il Cantoni in cui è stato svolto l'ultimo impiego non corrisponde sempre al Cantone dell'ultimo luogo in cui vi è stata l'imposizione e che ha concesso le deduzioni per i pilastri 2 e 3. Per questo si è rinunciato a proseguire nell'esame di questa soluzione.

3.1 Procedura per la trattenuta dell'imposta alla fonte

Come finora, la trattenuta dell'imposta alla fonte è di competenza del debitore della prestazione imponibile (istituto di previdenza). I suoi obblighi comprendono principalmente la riscossione dell'imposta alla fonte sulla prestazione di previdenza, il trasferimento della stessa all'autorità cantonale competente e la consegna di un'attestazione di riscossione al beneficiario della previdenza (art. 88 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LIFD e art. 37 cpv. 1 LAID). Considerato che la riscossione dell'imposta all'estero non è possibile, è indispensabile che il debitore della prestazione imponibile trattenga l'imposta alla fonte secondo il diritto del Cantone che vi ha diritto e non secondo il diritto del Cantone in cui il debitore dell'imposta ha la sua sede ai sensi del diritto fiscale.

Il Cantone avente diritto riceve in tal modo imposte alla fonte anche da istituzioni di previdenza con sede in altri Cantoni. Esso saprà tuttavia soltanto in seguito se potrà tenere la liquidità ricevuta: oltre ad avere il diritto all'imposta, esso ha pure la competenza per il rimborso dell'imposta alla fonte. Quest'ultimo è escluso se il beneficiario della previdenza si è domiciliato in un Paese che non ha concluso una CDI con la Svizzera; in tal caso l'imposta alla fonte è definitivamente acquisita dal Cantone avente diritto. Rispetto al diritto vigente non vi sono cambiamenti per quanto concerne la procedura in caso di mancata ritenuta di imposta alla fonte, di ritenuta insufficiente o eccessiva. Se il debitore della prestazione imponibile ha omesso di trattenere l'imposta o ha trattenuto un importo insufficiente, l'autorità di tassazione competente deve obbligarlo a versare l'imposta dovuta. Inoltre l'istituto di previdenza che ha trattenuto un'imposta alla fonte troppo elevata deve restituire la differenza al contribuente (art. 138 LIFD e art. 49 cpv. 3 e 4 LAID).

3.2 Entrata in vigore della nuova regolamentazione

Le modifiche chieste nell'iniziativa parlamentare per quanto concerne la competenza di assoggettare a imposizione necessitano di un armonizzazione ottimale tra il diritto federale e il diritto cantonale. Le nuove disposizioni della LIFD e della LAID devono entrare in vigore contemporaneamente a quelle delle legislazioni cantonali. Il nuovo articolo 72g prevede che la competenza di assoggettare a imposizione di cui

all'articolo 38 cpv. 5 LAID sia direttamente applicabile nel caso vi sia una legge cantonale ad esso contraria.

3.3 Adeguamento dell'ordinanza sull'imposta alla fonte

Le modifiche previste nella LIFD e nella LAID necessitano di un adeguamento dell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta. L'adeguamento concerne in particolare l'articolo 14 (competenza territoriale), poiché rinvia direttamente all'articolo 107 LIFD, che deve parimenti essere modificato alla luce di quanto espresso in precedenza.

4 Ripercussioni sulle finanze e sul personale

4.1 Aumento dell'onere amministrativo

La nuova regolamentazione della competenza di assoggettare a imposizione occasiona un aumento dell'onere amministrativo per gli istituti di previdenza. Per trattenere correttamente l'imposta alla fonte essi dovranno determinare il Cantone competente. L'aliquota dell'imposta alla fonte non dipende infatti più dal Cantone in cui hanno sede, ma dal Cantone a cui devono versare l'imposta alla fonte. Secondo la nuova lettera c dell'articolo 107 capoverso 1, si tratta del Cantone in cui il beneficiario delle prestazioni di previdenza ai sensi dell'articolo 95 o dell'articolo 96 è stato assoggettato all'imposta sull'ultimo reddito della sua attività lucrativa. Come può l'istituto di previdenza conoscere tale Cantone? Può per esempio chiederlo al beneficiario delle prestazioni o al suo ultimo datore di lavoro.

Il trasferimento delle imposte alla fonte alle autorità fiscali occasionerà inoltre ulteriore lavoro supplementare. Le imposte riscosse non saranno infatti più trasferite esclusivamente al Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza, ma dovranno essere girate a tutti i Cantoni aventi diritto. L'inconveniente per questi Cantoni consisterà nel dover ricorrere all'assistenza amministrativa ai sensi degli articoli 111 capoverso 1 LIFD e 39 capoverso 2 LAID per i controlli al di fuori del loro territorio

4.2 Adeguamento dei sistemi EED degli istituti di previdenza

Vi sarà un aumento dell'onere amministrativo a carico degli istituti di previdenza che dovranno determinare le tariffe corrette. Per il momento gli istituti di previdenza possono infatti calcolare l'imposta conformemente alle tariffe del Cantone in cui hanno sede. Considerato che i crediti fiscali non possono essere riscossi all'estero, è indispensabile che gli istituti di previdenza calcolino l'imposta alla fonte seguendo le tariffe del Cantone avente diritto. Gli istituti di previdenza dovranno pertanto completare le loro banche dati registrandovi le tariffe di tutti i Cantoni. Essi dovranno conoscere tutte le tariffe per effettuare correttamente la deduzione dell'imposta alla fonte.

4.3 Gettito dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza

Le CDI attribuiscono differentemente alla Svizzera la competenza di assoggettare a imposizione le prestazioni della previdenza professionale e quelle della previdenza individuale vincolata ed esercitano pertanto un influsso diretto sull'entità del gettito.

Le cifre disponibili per il 2003 e il 2004 sono indicate dettagliatamente negli allegati 3a e 3b e riassunte nella tabella seguente. Esse indicano che si deve prendere in considerazione un gettito totale inferiore a 100 milioni di franchi (parte dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione):

	IF sulle rendite	Quota di IF sulle rendite di diritto privato	IF sulle prestazioni in capitale	Quota di IF sulle prestazioni in capitale di diritto privato	Rimborso dell'IF sulle prestazioni in capitale	Gettito totale dell'IF sulla previdenza
2003	13.8 mio	2.2 mio	110.5 mio	94.0 mio	-42.2 mio	82.1 mio
2004	16.4 mio	2.9 mio	122.9 mio	113.2 mio	-48.5 mio	90.9 mio

Per quanto concerne i rimborsi si osserva una differenza notevole tra l'importo effettivamente rimborsato e l'importo delle prestazioni in capitale di diritto privato, che sono di regola imponibili all'estero secondo le CDI (2003: 51,8 milioni di franchi; 2004: 64,7 milioni di franchi). Se tali capitali fossero dichiarati nello Stato di domicilio e se l'imposta alla fonte venisse rimborsata, il gettito dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza diminuirebbe nella stessa proporzione. Non è tuttavia possibile determinare tale importo e neppure l'importo delle imposte alla fonte non reclamate, anche se sono state correttamente dichiarate nello Stato di domicilio.

5 Valutazione delle conseguenze della regolamentazione

Nei numeri 4.1 e 4.2 è già stato rilevato il notevole onere amministrativo supplementare occasionato dalla nuova regolamentazione per gli istituti di previdenza interessati, ma anche per gli ex datori di lavoro dei beneficiari delle prestazioni di previdenza

Le nuove disposizioni legali non influiscono sui proventi dell'imposta alla fonte che rimangono in Svizzera. I Cantoni di frontiera in particolare avranno invece un aumento delle entrate. Tale aumento sarà controbilanciato da una corrispondente diminuzione delle entrate in altri Cantoni. Saranno interessati in particolare i Cantoni in cui hanno sede molti istituti di previdenza di grandi dimensioni.

La quota delle imposte alla fonte che andrà a un altro Cantone dopo l'entrata in vigore della presente modifica può essere stimato soltanto approssimativamente poiché non vi sono dati in proposito. Il gruppo di lavoro «Imposta alla fonte» della Conferenza fiscale svizzera stima tale quota intorno al 20 o 30 per cento. La somma esatta che riceveranno i Cantoni di frontiera potrà essere determinata soltanto in seguito.

6 Rapporto con il diritto europeo

La lettera c aggiunta all'articolo 107 capoverso 1 LIFD e il capoverso 5 aggiunto all'articolo 38 LAID modificano la ripartizione delle competenze in seno alla Confederazione. Le CDI non interessate dall'accordo sulla libera circolazione delle persone non sono invece modificate.

7 Costituzionalità e conformità alle leggi

La competenza della Confederazione di emanare principi in materia di imposizione e di armonizzazione è fondata sugli articoli 127 e 129 della Costituzione federale.

Circolare sull'imposizione alla fonte di

prestazioni di previdenza versate da istituti di diritto privato e di prestazioni provenienti da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata

Panoramica delle convenzioni di doppia imposizione

AFC 1.7.2005

Stato: 1º luglio 2005
Osservare la ripartizione tra le prestazioni del secondo pilastro e quelle del pilastro 3a.
Le novità rispetto allo stato vigente il 1.7.2004 sono indicate con il simbolo ●.

Stato di domicilio all'estero ¹⁾	Prestazioni della pr (secondo pilastro)	evidenza privata	Prestazioni proveni riconosciute di prev	enti da forme videnza (pilastro 3a)
	Rendite	Prestaz. in capitale	Rendite	Prestaz. in capital
	Ritenuta d'imposta	Rimborso possibile	Ritenuta d'imposta	Rimborso possibile
	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no
Albania	no	sì	no	sì
Argentina ²⁾	no	sì	no	no
Australia	no	SÌ	no	no
Austria	no	SÌ	no	sì
Belgio	no	SÌ	no	sì
Bielorussia	no	SÌ	no	sì
Bulgaria	no	sì	no	sì
Canada	sì (max.15 %)	no	sì (max.15 %)	no
Cina	no	SÌ	sì	no
Corea del Sud	no	SÌ	no	sì
Costa d'Avorio	no	sì	no	sì
Croazia	no	SÌ	no	sì
Danimarca	no	sì	no	sì
Ecuador	no	SÌ	no	sì
Egitto	no	SÌ	no	no
Estonia	no	SÌ	no	sì
Filippine	no	SÌ	sì	no
Finlandia	no	SÌ	no	sì
Francia	no	sì	no	sì
Germania	no	sì	no	sì
Giamaica	no	sì	no	sì
Giappone	no	sì	no	sì
Gran Bretagna	no	sì	no	sì
Grecia	no	SÌ	no	sì
India	no	SÌ	no	sì
Indonesia	no	sì	no	no
Iran	no	SÌ	no	sì
Irlanda	no	SÌ	no	sì
Islanda	no	Sì	no	sì
Israele	Sì 3)	S) 3)	Sì 3)	sì ³⁾
Italia	no	sl	no	sì

¹⁾ Per i Paesi che non figurano nella presente lista, l'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale non è mai oggetto di rimborso e deve sempre essere prelevata sulle rendite.

²⁾ La convenzione non è ancora in vigore, ma è tuttavia già applicata provvisoriamente dal 1° gennaio 2001.

³⁾ Rimborso possibile, sempre che trasferito a Israele (necessaria la prova della tassazione).

Stato di domicilio all'estero ¹⁾	Prestazioni della pr (secondo pilastro)	evidenza privata	Prestazioni proveni riconosciute di prev	enti da forme ridenza (pilastro 3a)
	Rendite	Prestaz. in capitale	Rendite	Prestaz. in capitale
	Ritenuta d'imposta	Rimborso possibile	Ritenuta d'imposta	Rimborso possibile
	sì/no	sl/no	sì/no	sì/no
Kazakistan	no	sì	no	sì
Kirghizistan	no	sì	no	sì
Kuwait	no	sì	no	sì
Lettonia	no	sì	no	sì
Liechtenstein	no	sì	sì	no
Lituania	no	sì	no	sì
Lussemburgo	no	sì	no	sì
Macedonia	no	sì	no	sì
Malaysia	no	sì	no	sì
Marocco	no	sì	no	sì
Messico	no	sì	sì	no
Moldova	no	sì	no	sì
Mongolia	no	sì	no	sì
Norvegia	no	sì	no	sì
Nuova Zelanda	no	sì	no	no
Paesi Bassi	no	sì	no	sì
Pakistan	no	no	no	no
Polonia	no	sì	no	sì
Portogallo	no	sì	no	sì
Repubblica Ceca	no	sì	no	sì
Romania	no	sì	no	sì
Russia	no	sì	no	sì
Singapore	no	no	no	no
Slovacchia	no	sì	no	sì
Slovenia	no	sì	no	sì
Spagna	no	sì	no	sì
Sri Lanka	no	sì	no	sì
Stati Uniti (USA)	no	sì	no	sì
Sudafrica	no	sì	no	sì
Svezia	no	sì	no	sì
Thailandia	no	sì	sì	no
Trinità e Tobago	no	no	no	no
Tunisia	no	sì	no	sì
Ucraina	no	sì	no	sì
Ungheria	no	sì	no	sì
Uzbekistan	no	sì	no	sì
Venezuela	no	sì	no	sì
Vietnam	no	sì	sì	no

¹⁾ Per i Paesi che non figurano nella presente lista, l'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale non è mai oggetto di rimborso e deve sempre essere prelevata sulle rendite.

Circolare sull'imposizione alla fonte di

prestazioni di previdenza versate da istituti di diritto pubblico

AFC 1.7.2005

Stato: 1° **luglio** 2005 Le novità rispetto allo stato vigente il 1.7.2004 sono indicate con il simbolo ●.

Panoramica delle convenzioni di doppia imposizione

Stato di domicilio all'estero ¹⁾	II ben	eficiario della ra	rendita dell'alt		i in capita doppia		1	Stato terzo
	3412261	a		contraente	cittadii		di dilo	Stato terzo
	I	Procedere alla 1 Possibilità di rir					in capitale:	sì/no
	R	С	R	С	R	С	R	С
Albania	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Argentina ²⁾	sì	no	no	sì	no	sì	SÌ	no
Australia	no	SÌ	no	sì	no	sì	no	sì
Austria	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Belgio	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Bielorussia	sì	no	no	sì	no	SÌ	sì	no
Bulgaria	sì	no	no	sì	no	sì	SÌ	no
Canada	sì	no	sì	no	sì	no	SÌ	no
Cina	sì	no	no	sì	no	sì	SÌ	no
Corea del Sud	sì	no	no	sì	sì	no	no	sì
Costa d'Avorio	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Croazia	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Danimarca	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Ecuador	sì	no	no	sì	no	SÌ	sì	no
Egitto	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Estonia	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Filippine	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Finlandia	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Francia	sì	no	no	sì	sì	no	no	sì
Germania	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Giamaica	sì	no	no	sì	no	SÌ	sì	no
Giappone	sì	no	no	sì	sì	no	no	sì
Gran Bretagna	sì	no	no	sì	no	SÌ	sì	no
Grecia	SÌ	no	no	sì	no	SÌ	sì	no
India	SÌ	no	sì	no	sì	no	sì	no
Indonesia	SÌ	no	no	sì	no	SÌ	sì	no
Iran	sì	no	no	sì	no	SÌ	sì	no
Irlanda	sì	no	no	SÌ	sì	no	no	SÌ
Islanda	sì	no	no	SÌ	no	SÌ	sì	no
Israele	sì	no	S) 3)	Sì ³⁾	sì 3)	S) 3)	SÌ	no
Italia	sì	no	no	sì	sì	no	no	sì
Kazakistan	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no

¹⁾ Per i Paesi che non figurano nella presente lista, l'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale non è mai oggetto di rimborso e deve sempre essere prelevata sulle rendite.

²⁾ La convenzione non è ancora in vigore, ma è tuttavia già applicata provvisoriamente dal 1° gennaio 2001.

³⁾ Rimborso possibile, sempre che trasferito a Israele (necessaria la prova della tassazione).

Stato di domicilio all'estero 1)			1	o <u>prestazion</u>	1		1	
un estero	svizzei	ra	dell'alt Stato d	ro contraente	doppia cittadii		di uno	Stato terzo
				d'imposta su 'imposta alla			in capitale:	sl/no
	R	С	R	С	R	С	R	С
Kirghizistan	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Kuwait	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Lettonia	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Liechtenstein 4)	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Lituania	sì	no	no	SÌ	no	sì	sì	no
Lussemburgo	sì	no	no	SÌ	no	sì	sì	no
Macedonia	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Malaysia	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Marocco	sì	no	no	SÌ	no	sì	sì	no
Messico	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Moldova	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Mongolia	sì	no	no	SÌ	no	sì	sì	no
Norvegia	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Nuova Zelanda	sì	no	no	SÌ	no	sì	sì	no
Paesi Bassi	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Pakistan	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Polonia	sì	no	no	Sì	no	sì	sì	no
Portogallo	sì	no	no	Sì	sì	no	no	sì
Repubblica Ceca	sì	no	no	SÌ	no	sì	sì	no
Romania	sì	no	no	SÌ	no	sì	sì	no
Russia	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Singapore	sì	no	no	no	sì	no	no	no
Slovacchia	sì	no	no	Sì	no	sì	sì	no
Slovenia	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Spagna	sì	no	no	sì	sì	no	no	sì
Sri Lanka	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no
Stati Uniti (USA)	sì	no	no	Sì	no	sì	sì	no
Sudafrica	sì	no	no	SÌ	sì	no	no	sì
Svezia	Sì	no	no	Sì	SÌ	no	no	SÌ
Thailandia	Sì	no	no	Sì	no	sì	sì	no
Trinità e Tobago	SÌ	no	sì	no	sì	no	SÌ	no
Tunisia	SÌ	no	SÌ	no	SÌ	no	SÌ	no
Jeraina	Sì	no	no	sì	no	sì	Sì	no
Ungheria	Sì	no	no	Sì	no	SÌ	Sì	no
	Sì			SÌ		SÌ	SÌ	
Jzbekistan Japazuela		no	no		no			no
Venezuela Vietnam	SÌ SÌ	no	no	sì sì	no	sì sì	sì sì	no no

¹⁾ Per i Paesi che non figurano nella presente lista, l'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale non è mai oggetto di rimborso e deve sempre essere prelevata sulle rendite.

⁴⁾ Nessuna imposizione delle rendite risp. possibilità di rimborso per le prestazioni in capitale derivanti da un rapporto di lavoro precedente presso istituti di diritto pubblico ai quali partecipano entrambi gli Stati.

Proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza e i redditi sostitutivi per il 2003

Cantone	Rendite: importo IF netto	di cui rendite da fonti di diritto privato	Capitali: importo IF	Capitali: importo di cui capitali da fonti di diritto privato	Capitali: rimborsi	IF tot. sulle prestazioni di previdenza	Proventi IF: redditi sostitutivi	Proventi tot. Cantoni e Comuni Confederazione	Proventi tot. Confederazione	Osservazioni
Argovia	190'151.00	nessuna indicaz.	4,523,204.00	nessuna indicaz.	-1'738'196.00	2'975'159.00		97'519'439.00	9'376'656.10	
Appenzello int.	nessuna indicaz	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz	nessuna indicaz.	1'956'425.27	129'131.30	conteggio non dettagl.
Appenzello est.	12'415.60	1,213.00	72'803.05	39'088.80	-3'802.50	81'416.15	16'404.95	4'077'832.75	489'076.70	
Berna	5'015'666.40	136'388.30	8'619'268.30	6'822'342.80	-1'872'905.10	11'762'029.60	770'843.25	89'942'082.32	9'953'397.57	
Basilea Città	213'867.65	34'816.15	2,264,990.65	1'011753.55	-1'143'675.60	1'335'182.70	95'483.10	36'715'532.40	4'636'604.85	
Basilea Camp.	1'343'468.15	656'744.20	21'836'930.25	21'445'727.90	-10'793'237.60	12'387'160.80	1'301'939.88	178'350'950.72	17'819'687.65	
Friburgo	506'257.30	nessuna indicaz.	22.036,773	nessuna indicaz.		1'084'207.65		34'294'607.95	3'095'026.80	
Ginevra	2'924'837.60		14'695'457.99	12'983'071.84	-9'657'036.30	7'963'259.29		718'346'100.66	60'877'685.67	
Glarona	6,048.00	6,048.00	70'748.55	67'315.20		76'796.55	20'376.65	4'825'679.89	606'600.75	
Grigioni	2,169.80	2'169.80	3,843.85	3'943.85	-	6'113.65	18'399.05	nessuna indicaz.	3'403'205.10	conteggio non dettagl.
Giura	74'697.80	ż	381'846.60	177'463.35	201'490.85	658'035.25	79'041.20	7'270'411.05	498'340.85	
Lucerna	315'936.90	113'630.70	1'492'653.95	1'266'397.55		1'808'590.85	49'501.55	38'759'736.31	3'797'409.20	
Neuchâtel	292'729.40	nessuna indicaz.	2'465'516.10	nessuna indicaz.	-1'005'043.35	1'753'202.15		28'850'928.36	2'045'159.98	
Nidvaldo	3,837.50	nessuna indicaz.	114'669.30	nessuna indicaz.		118'506.80	9'404.80	4'812'234.42	435'638.77	
Obvaldo	7.122.35	4'922.25	47'462.10	47'462.10	-4'358.45	50'226.00	22,250.60	5'239'205.00	456'691.80	
San Gallo	216'974.40	39,395.00	3,351,108.05	3'122'363.20	-1'070'495.20	2'497'587.25	1'127'963.60	80,690,890.53	6'523'286.50	
Sciaffusa	48'715.75	37,969.35	210'999.30	175'075.10	-97'408.45	162'306.60	54'744.15	29'425'065.30	3'354'331.80	
Soletta	64'382.50	nessuna indicaz.	523'413.70	nessuna indicaz.	-	587'796.20		18'064'244.30	1'820'822.19	
Svitto	0.0690.9	868.35	4'429'563.45	4'373'531.55	-84'173.00	4'351'459.45	183'509.54	12'605'643.99	3'067'473.95	
Turgovia	170'774.10	135'537.89	813'567.55	762'068.40	-369'329.65	615'012.00	62'215.10	36'561'512.96	2'218'030.18	
Ticino	201'199.00	17'461.00	601,196.00	513'416.00		802'395.00	291'546.00	117'068'133.95	9'171'174.00	
ūri	8'104.00	-	-		-	8'104.00	12'000.00	4'458'662.00	330'092.00	
Vaud	nessuna indicaz	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	k.A.	nessuna indicaz.	163'963'699.44	10'903'688.50	conteggio non dettagl.
Vallese	55'621.45	nessuna indicaz.	674'168.85	nessuna indicaz.	-	729'790.30	-	50'094'484.10	3'771'541.15	
Zugo	120'992.80	nessuna indicaz.	-15'177.22	nessuna indicaz.	-	105'815.58		23'191'034.00	4'499'223.15	
Zurigo	1'991'484.60	1'056'818.15	42'783'123.20	41'161'887.90	-14'582'170.75	30'192'437.05	4'173'312.95	288'283'084.69	40'805'107.81	
Totale	13'793'523.05	2'243'982.14	110'539'407.92	93,972,909.09	-42'220'341.10	82'112'589.87	8'288'936.37	8'288'936.37 2'075'367'621.36 204'085'084.32	204'085'084.32	

Commenti:

La colonna «IF fot. sulle prestazioni di previdenza» il cui tot. ammonta a 82,112 mio. di franchi è determinante sotto il profilo statistico. A causa delle diverse prassi contabili dei Cantoni, tale importo è Inoltre va aggiunto che la differenza tra il prodotto dell'IF sulle prestazioni in capitale e il rimborso dell'IF su tali prestazioni è troppo elevato. Una parte di questa differenza è dovuta al fatto che i rimborsi sono eseguiti solo nel corso dell'anno seguente. Considerato che la Svizzera ha concluso CDI con i principali Stati esteri e che le prestazioni in capitale della previdenza di diritto privato sono rispetto al Paese di domicilio. Occome tuttavia nievare che dal 1º giugno 2007 il fatto di stabilirsi in un Paese dell'UE/AELS prima dell'età di pensionamento non dà più diritto al pagamento in contanti delle prestazioni del 2º pilastro. I proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza dovrebbe pertanto diminuire fortemente. Inoltre nel 2005 la Germania ha parzialmente colmato imponibili nello Stato di domicilio, si può partire dall'idea che numerosi beneficiari non chiedono il rimborso dell'IF. Questo è forse dovuto all'aliquota d'imposizione inferiore per queste prestazioni tuttavia sempre impreciso. Rappresenta l'importo che potrebbe essere ridistribuito secondo l'iniziativa pari. Robbiani e comprende le imposte dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione.

proventi totali dell'IF sulle prestazioni di previdenza sono pari a poco più del 4 per cento rispetto all'importo totale dell'IF (2,075 miliardi di fr.)

l'attuale lacuna legale (nessuna imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza di origine svizzera).

Proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza e i redditi sostitutivi per il 2004

Cantone	Rendite: importo IF netto	di cui rendite da fonti di diritto privato	Capitali: importo IF	Capitali: importo di cui capitali da fonti di Capitali: rimborsi	Capitali: rimborsi	IF tot. sulle prestazioni di previdenza	Proventi IF: redditi sostitutivi	Proventi tot. Cantoni e Comuni Confederazione	Proventi tot. Confederazione	Osservazioni
Argovia	243'956.60	nessuna indicaz.	5'268'862.43	nessuna indicaz.	-2'475'579.90	3'037'239.13		99'236'581.85	9'597'658.90	
Appenzello int.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	k.A.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	1'647'814.00	163'418.00	conteggio non dettagl.
Appenzello est.	9'318.45	1'285.50	43'849.65	16'375.85	00.900'7-	46'162.10	10'376.30	6'951'682.20	942'081.50	
Berna	5'773'465.50	138'132.80	10'355'629.30	7'458'705.95	-1'278'281.20	14'850'813.60	968'666.75	131'400'007.08	15'052'206.98	
Basilea Città	382,055.80	36'099.40	999'118.15	892'418.65	-1'124'604.05	256'569.90	130'388.25	46'919'618.87	5'865'197.50	
Basilea Camp.	1'738'150.75	735'002.65	25'946'335.00	25'569'582.70	-14'559'690.60	13'124'795.15	1'472'136.45	188'767'608.79	19'383'968.60	
Friburgo	489'218.15	nessuna indicaz.	514'983.15	nessuna indicaz.		1'004'201.30		33,880,444.80	3'185'003.25	
Ginevra	3'479'684.10	-	20'234'315.06	18'521'928.91	-10'701'686.75	13'012'312.41		747'726'888.50	69'448'942.75	
Glarona	3,609.60	3,609.60	32'247.10	28'176.70	-3'732.50	32'124.20	8'223.60	4'297'482.80	453'842.00	
Grigioni	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	k.A.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	4,044,444.05	conteggio non dettagl.
Giura	06.086'99	06:086,99	512'118.10	252'817.65	-323'349.90	255'148.50	96'844.10	7'771'823.05	556'692.85	
Lucerna	347'558.10	204'782.30	591'132.90	518'719.30		938'691.00	1'007'779.25	37'179'940.44	3'527'358.50	
Neuchâtel	283'844.05	86'266.00	1'661'457.42	1'382'951.82	-703'669.50	1'241'631.97		24'345'628.18	2'694'167.08	
Nidvaldo	4734.50	nessuna indicaz.	93'218.55	nessuna indicaz.		97.953.05	15'571.10	5,088,389.45	414'296.02	
Obvaldo	7.385.50	2'548.95	-11,066.70	-11'092.70	-	-3'681.20	7'878.05	5'239'124.42	586'640.15	
San Gallo	203'922.45	49'389.30	4'545'910.75	4'240'386.10	-1'887'480.50	2'862'352.70	1'265'488.34	86'129'188.32	7'163'684.75	
Sciaffusa	62,349.00	-35'079.10	139'236.10	97'131.40	-111,380.95	90'204.15	66'137.60	30'082'458.70	3'506'983.40	
Soletta	66'234.60	nessuna indicaz.	509'555.85	nessuna indicaz.	-	575'790.45	-	18'926'131.80	1'924'050.70	
Svitto	6'778.15	3'430.15	4'617'667.15	4'617'667.15	-	4'624'445.30	248'701.56	13'504'804.54	5'222'334.66	
Turgovia	240'656.10	105'038.75	604'418.50	5'224'520.45	-247'856.65	597'217.95	91'034.40	37'414'332.04	3'679'380.70	
Ticino	203'952.00	7739.00	650'314.00	643'672.00		854'266.00	387'412.00	136'512'010.00	11'405'703.00	
Uri	9'213.00	nessuna indicaz.	-			9'213.00	28'335.00	5'217'382.00	408'207.00	
Vaud	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	k.A.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	nessuna indicaz.	199'891'175.30	12'901'402.90	conteggio non dettagl.
Vallese	75'480.35	nessuna indicaz.	502'709.40	nessuna indicaz.	-	578'189.75	-	54'476'800.45	4'125'606.85	
Zugo	206'078.31	nessuna indicaz.	-18'513.29	nessuna indicaz.	-	187'565.02	-	25'939'269.43	7'542'754.41	
Zurigo	2'475'571.30	1'460'660.90	45'147'551.60	43'775'830.55	-15'026'956.82	32'596'166.08	39'658'890.60	239'048'743.58	40'519'909.64	
Total	16'379'596.66	2'865'286.50	122'941'050.17	113'229'792.48	-48'451'275.32	90'869'371.51	45'463'863.35	2'187'705'930.56	234'315'936.14	

Commenti:

La colonna "IF tot, sulle prestazioni di previdenza" il cui tot, ammonta a 82,112 mio. di franchi è determinante sotto il profilo statistico. A causa delle diverse prassi contabili dei Cantoni, tale importo è Inoltre va aggiunto che la differenza tra il prodotto dell'IF sulle prestazioni in capitale e il rimborso dell'IF su tali prestazioni è troppo elevato. Una parte di questa differenza è dovuta al fatto che i tuttavia sempre impreciso. Rappresenta l'importo che potrebbe essere irdistribuito secondo l'iniziativa parl. Robbiani e comprende le imposte dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione.

rimborsi sono eseguiti solo nel corso dell'anno seguente. Considerato che la Svizzera ha concluso CDI con i principali Stati esteri e che le prestazioni in capitale della previdenza di diritto privato sono rispetto al Paese di domicilio. Occorre tuttavia rilevare che dal 1° giugno 2007 il fatto di stabilirsi in un Paese dell'UE/AELS prima dell'Ietà di pensionamento non dà più diritto a pagamento in contanti imponibili nello Stato di domicilio, si può partire dall'idea che numerosi beneficiari non chiedono il rimborso dell'IF. Questo è forse dovuto all'aliquota d'imposizione inferiore per queste prestazioni delle prestazioni del 2º pilastro. I proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza dovrebbe pertanto diminuire fortemente. Inoltre nel 2005 la Germania ha parzialmente colmato l'attuale lacuna legale (nessuna imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza di origine svizzera).

proventi totali dell'IF sulle prestazioni di previdenza sono pari a poco più del 4 per cento rispetto all'importo totale dell'IF (2,075 miliardi di fr.)